



LEGGE 29 ottobre 1981 n.86 (pubblicata nell'Albo del Pubblico Palazzo in data 20 novembre 1981)

Legge sulle imposte di bollo e relativo regolamento.

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1981.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Sotto il nome di "imposta di bollo" viene riscosso un tributo sugli atti civili, amministrativi, pubblici e privati, sugli atti giudiziari, sui documenti che vengono presentati, come prove, innanzi alle Autorità Giudiziarie, allegati ad atti pubblici, sulle denunce ereditarie, sui registri ed altri documenti espressamente menzionati dalla presente legge.

Quale corrispettivo delle spese generali che la Pubblica Amministrazione sostiene per l'esplicazione del diritto punitivo, è dovuta una imposta di bollo sui decreti e sentenze penali.

Art. 3

La imposta di bollo viene corrisposta come segue:

- 1) in modo ordinario, mediante l'impiego della carta bollata filigranata di cui agli articoli 6-7;
- 2) in modo straordinario, mediante l'impiego di marche da bollo di cui all'art. 12;
- 3) in modo virtuale, mediante pagamento diretto all'Ufficio del Bollo e Registro.

Art. 4

La carta bollata, le marche da bollo e le cambiali sono emesse con Decreto Reggenziale, sentito il parere del Congresso di Stato. Il Decreto Reggenziale ne stabilisce i valori e tutti i caratteri distintivi.

Tali valori sono venduti unicamente dall'Ufficio di Stato dei valori bollati.

Art. 5

E' proibito a chiunque, non autorizzato dallo Stato, fabbricare, stampare o smerciare carta bollata, marche da bollo e cambiali.

I contravventori incorrono nella pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 50.000.000 tenuto conto della entità e gravità dell'infrazione, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle norme del codice penale.

Art. 6

La carta bollata ordinaria è filigranata porta stampato il bollo nella parte superiore sinistra del foglio reca impresso il relativo valore, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Art. 7

La carta bollata con modulo stampato ha le stesse dimensioni e caratteristiche della carta bollata ordinaria ed è destinata ai seguenti usi: Domanda di voltura, Nota di credito ipotecario, contratto di locazione, certificato penale, certificato di carichi penali pendenti, certificato di buona condotta, certificato di capacità civile e verbale di costituzione di parte civile.

Art. 8

Il bollo stampato ed il valore della carta bollata non possono essere coperti con scrittura, timbri, stampigliature, nè in alcun modo essere deturpati, deteriorati o cancellati.

I contravventori sono passibili di una pena pecuniaria pari a dieci volte il valore della carta bollata manomessa, applicata dall'Ufficio del Bollo.

Art. 9

Un foglio di carta bollata usato per un atto non può servire per un altro atto anche se il precedente documento sia stato cancellato od annullato.

In caso di trasgressione il documento è considerato come sprovvisto di bollo.

Art. 10

E' proibito di fare, sia per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio. Si possono scrivere di seguito uno dopo l'altro o sullo stesso foglio di carta bollata:

- a) gli atti e documenti che, in conformità alle leggi, possono essere scritti in registri gli uni dopo gli altri e gli uni a fianco degli altri;
- b) gli inventari, i processi verbali e tutti gli atti che non possono ultimarsi in una sola seduta, compresi i processi verbali di apposizione o di rimozione di sigilli;
- c) le varie quietanze per somme ricevute a diminuzione dello stesso credito, purchè ciascuna di essa sia munita del relativo bollo di quietanza;
- d) tutti gli atti di procedura nelle cause civili ad eccezione delle sentenze interlocutorie o definitive;
- e) i decreti dell'Autorità Giudiziaria in calce ai relativi ricorsi;

f) i certificati, le attestazioni ed i referti di notificazione in calce agli atti di istruttoria delle cause civili e delle sentenze;

g) le legalizzazioni e le autenticazioni di firme, le autenticazioni di atti sugli atti e documenti ai quali si riferiscono e, in generale, le dichiarazioni del compimento di formalità sui documenti che sono stati sottoposti a dette formalità;

h) le quietanze, le girate, gli avalli, le accettazioni sulle cambiali, sui biglietti all'ordine e sugli altri titoli al portatore;

i) il verbale di asseverazione di perizia con giuramento in calce della perizia;

l) la dichiarazione di revoca del mandato sul mandato revocato.

Art. 11

Gli originali e le copie degli atti e documenti debbono essere scritti in modo leggibile.

Ogni linea non può contenere più di cinquanta lettere.

Non si può eccedere il numero delle linee tracciate, nè scrivere fuori delle medesime o nei margini della carta.

I contravventori sono passibili della pena pecuniaria prevista dall'Art. 40 della presente legge.

Art. 12

Le marche da bollo sugli atti soggetti a imposta fissa, sugli atti e scritti provenienti dall'estero, sulle cambiali e sugli atti soggetti al bollo in caso di uso, devono annullarsi soltanto dall'Ufficio del Registro con l'apposizione del bollo a calendario.

E' fatta eccezione soltanto per le marche da bollo applicate alle ricevute ed agli avvisi al pubblico, le quali marche possono essere annullate dalla stessa persona tenuta al pagamento dell'imposta, mediante la sovrimpressione della data per gli avvisi e la firma per le ricevute.

Le marche da bollo applicate alle quietanze e bollette di pagamento di contribuzioni dirette dovute allo Stato sono annullate dall'esattore col suo timbro di ufficio e le marche da bollo per la quietanza dei pagamenti fatti dallo Stato sono parimenti annullate dal Tesoriere dello Stato col timbro del proprio Ufficio.

Art. 13

E' vietato supplire alla mancanza od insufficienza del bollo della carta bollata mediante marche da bollo.

Il bollo in tal modo si considera non apposto o nullo.

Art. 14

Gli atti, i contratti, gli scritti e i documenti di qualunque specie e denominazione, i quali non siano assoggettati al pagamento della imposta di bollo quando è dovuta, o si trovino in contravvenzione

ad alcuna delle disposizioni della presente legge, non possono essere registrati, nè presentati in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze o decreti giudiziali, fino a che non abbiano scontate le imposte e le relative sanzioni.

Art. 15

E' proibito ai Giudici, ai Cursori, ai Cancellieri, ai Notai, ai pubblici Ufficiali e Funzionari, di emettere provvedimenti o di procedere ad atti del proprio ufficio sulla presentazione di documenti i quali siano in contravvenzione alla presente legge, pena la comminatoria della sanzioni prevista dall'Art. 40 2° comma.

Art. 16

Gli atti e documenti provenienti dall'estero, prima che se ne possa fare uso nella Repubblica, devono essere assoggettati alle imposte di bollo prescritte dalla presente legge per gli atti e scritti redatti nello Stato, le quali si scontano mediante l'applicazione di marche da bollo.

Art. 17

La imposta di bollo sulle sentenze penali e sulle denuncie di eredità sono esatte dall'Ufficio del Registro in modo virtuale, mediante bolletta di pagamento la prima e contemporaneamente alla riscossione della imposta di successione la seconda.

Art. 18

Le imposte di bollo sono: progressive, proporzionali e fisse.

L'imposta progressiva si applica alle denuncie di eredità.

L'imposta proporzionale si applica alle cambiali, agli effetti di commercio tratti nella Repubblica o provenienti dall'estero.

L'imposta fissa si applica a tutti gli atti e documenti non contemplati per l'applicazione delle imposte progressive e proporzionali.

TITOLO II

Imposta di bollo progressiva

Art. 19

Le denuncie di eredità sono soggette alle seguenti imposte di bollo, le quali vengono liquidate sull'ammontare complessivo dell'attivo netto ereditario come appresso:

Per un valore

fino a L. 1.000.000	L. 5.000
da L. 1.000.001 a L. 10.000.000	L. 7.000
da L. 10.000.001 a L. 50.000.000	L. 9.000

da L. 50.000.001 a L. 100.000.000	L. 15.000
da L. 100.000.001 a L. 500.000.000	L. 30.000
oltre L. 500.000.000 L.	100.000

IMPOSTA DI BOLLO PROPORZIONALE

Art. 20

L'imposta di bollo proporzionale sulle cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo è stabilita in L. 5 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Tale imposta, su cambiali ed altri effetti di commercio creati nello Stato e pagabili all'estero oppure su tali titoli provenienti dall'estero, solo allorquando questi ultimi siano stati assoggettati a regolare imposta di bollo nel paese d'origine, è ridotta alla metà.

Art. 21

L'imposta sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio si sconta mediante l'impiego della carta speciale di tagli e valori diversi emessi a norma dell'Art. 4 della presente legge.

L'imposta è comprensiva di quella per girate, avalli ed altre dichiarazioni cambiarie.

Art. 22

Per gli effetti o cambiali superiori a L. 50.000 o per valori diversi da quello cartolare, il supplemento di imposta viene pagato nel modo seguente:

- a) in modo ordinario mediante riscossione con bolletta ordinaria i cui estremi devono riportarsi a tergo dell'effetto stesso;
- b) in modo straordinario, mediante l'applicazione delle marche da bollo, le quali devono essere annullate esclusivamente dall'Ufficio del Registro con l'apposizione del timbro punzone a calendario.

Art. 23

Le cambiali e gli altri effetti di commercio, provenienti dall'estero, sono assoggettati al bollo previsto dalla presente legge, prima che se ne possa fare uso nella Repubblica.

A tal uopo sono presentati all'Ufficio del Registro, il quale annulla le marche da bollo che l'interessato ha applicato.

Art. 24

L'Ufficio del Registro può concedere alle imprese artigianali, commerciali e industriali che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo, modelli propri, stampati o litografati, tratte o effetti di commercio per qualsiasi somma purchè detti moduli abbiano le dimensioni di tagli di carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione della ditta emittente e gli estremi della autorizzazione dell'Ufficio del Bollo e Registro.

L'infrazione è punita con una pena pecuniaria di L. 50.000.

Art. 25

L'Ufficio del Registro è autorizzato ad accertare e concordano con gli interessati e con gli Istituti di Credito, l'ammontare della imposta dovuta annualmente sulle cambiali e gli altri effetti di commercio provenienti dall'estero per l'incasso.

Art. 26

Le cambiali possono essere regolarizzate con il bollo, a termini dell'Art. 22, a condizione che non siano datate o sottoscritte.

IMPOSTA DI BOLLO FISSA

Art. 27

L'imposta fissa di bollo viene corrisposta mediante l'uso della carta bollata oppure mediante l'applicazione delle marche da bollo secondo le tassative prescrizioni contenute negli articoli seguenti.

ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SIN DALL'ORIGINE

Art. 28

E' obbligatorio l'uso della carta bollata da Lire 1.000 per la formazione degli atti e documenti elencati nel presente articolo:

- 1) gli originali, le copie, gli estratti degli atti notarili, salvo quanto prescritti dall'Art. 31;
- 2) gli originali, le copie e gli estratti degli atti del notaio ad acta stipulati nell'interesse dei privati;
- 3) gli originali e le copie delle scritture private contenenti negozi giuridici, convenzioni, dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano e si documentano rapporti giuridici di ogni genere;
- 4) gli originali e le copie di ogni specie di descrizione, perizie, constatazioni, inventari, statuti e regolamenti in genere;
- 5) le domande, istanze, le petizioni, i ricorsi e le memorie in via amministrativa e stragiudiziale ad enti, commissioni od uffici governativi o di Stato, salvo l'esenzione prevista da leggi speciali;
- 6) gli atti, le copie, i certificati, dichiarazioni, attestazioni, concessioni, autorizzazioni, permessi ed altri simili documenti, anche per estratto, rilasciati dai funzionari o uffici pubblici;
- 7) le copie, ad uso privato, delle decisioni, anche per estratto, della Reggenza, del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, del Consiglio dei XII e delle Commissioni statali;
- 8) gli atti relativi alle rettifiche dello Stato Civile con esclusione di quelli di cui all'Art. 39 n.15;
- 9) le note di iscrizione e trascrizione ipotecaria;

- 10) le domande per ogni stato, certificato, copia od estratto per ogni annotamento ipotecario;
- 11) i certificati, stati, copie ed estratti ipotecari;
- 12) i certificati e gli estratti catastali;
- 13) le domande per voltura ed annotamenti catastali;
- 14) le domande che si presentano alle Segreterie delle Scuole secondarie;
- 15) i certificati, dichiarazioni, attestazioni o copie di documenti rilasciati dalle autorità ecclesiastiche e spediti dai Ministri del culto quando siano destinati ad usi civili;
- 16) gli atti di competenza del Consiglio dei XII;
- 17) le copie degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi;
- 18) gli originali e le copie dei protesti cambiari;
- 19) i fogli dei repertori notarili;
- 20) le istanze per concorrere ad aste pubbliche;
- 21) gli avvisi di asta privata;
- 22) i certificati di buona condotta.

Art. 29

E' altresì obbligatorio l'uso della carta bollata da L. 1.000 per la formazione dei seguenti atti e documenti:

- 1) gli atti, e copie nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi od arbitrali salvo quanto previsto dall'Art. 39 n.10;
- 2) le domande, istanze, allegazioni, ricorsi, bilanci che si presentano al Tribunale Commissariale Civile anche agli effetti dell'emanazione di provvedimenti demandati alla Cancelleria od all'Ufficio cursorile;
- 3) le sentenze, i decreti od altri provvedimenti in originale o copia od estratto emessi dagli organi giurisdizionali di qualsiasi grado;
- 4) gli atti stragiudiziali compiuti da organi dell'Autorità giudiziaria;
- 5) i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione;
- 6) gli atti di costituzione di parte civile e revoche di querele, avanti il Tribunale Commissariale nei giudizi penali;
- 7) i certificati penali;

8) i certificati dei carichi penali pendenti;

9) i certificati del casellario giudiziario;

10) le procure ad lites;

11) i precetti di sfratto.

IMPOSTA DI BOLLO STRAORDINARIA

Art. 30

Gli atti e documenti elencati negli articoli 28 e 29, non redatti in carta da bollo, qualora siano scritti a stampa eliografica o tipografica sono ammessi alla regolarizzazione del bollo straordinario mediante l'applicazione di marche da bollo del valore corrispondente, purchè tali atti e documenti non siano sottoscritti dagli interessati, dalle parti, da funzionari od impiegati pubblici emittenti.

L'annullamento delle marche da bollo deve essere effettuato esclusivamente dall'Ufficio del Registro con l'apposizione del timbro punzone a calendario.

E' tuttavia data facoltà al Direttore del suddetto Ufficio di autorizzare pubblici uffici ad effettuare l'annullamento delle marche da bollo col timbro degli stessi, riservandosi opportune disposizioni e controlli.

Art. 31

Ai notai, all'archivista di Stato, ai funzionari dello Stato e pubblici ufficiali, è consentito di corrispondere il bollo straordinario mediante l'applicazione di marche da bollo da annullarsi col sigillo degli stessi o del loro ufficio, sulle copie fotografiche o riproduzioni eliografiche di atti emanati o rogati dagli stessi, per i quali atti sia prescritta la soggezione al bollo sin dall'origine.

Art. 32

Ai notai è consentito corrispondere l'imposta di bollo in modo straordinario, mediante l'applicazione di marche da bollo da annullarsi col proprio sigillo, sugli atti e documenti non soggetti al bollo sin dall'origine o provenienti dall'estero, allorquando tali atti vengano allegati ad atti pubblici dagli stessi rogati.

ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO IN CASO D'USO

Art. 33

Sono soggetti alla imposta di bollo di L. 500 tutti gli atti e documenti non soggetti al bollo sin dall'origine compresi quelli elencati all'Art. 39, quando si producono in giudizio o si inseriscano negli atti di cancelleria del Tribunale Commissariale od in qualsiasi grado di giurisdizione, oppure si presentino all'Ufficio del Registro per essere registrati o si inseriscano ed allegano in atti pubblici o privati.

L'imposta è dovuta per ciascun foglio e viene riscossa secondo la norma e dell'Art. 12.

IMPOSTA DI BOLLO DI QUIETANZA

Art. 34

Le ricevute quando non portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto sono soggetti all'imposta di bollo che in ogni caso non può essere inferiore a L. 50, nella misura proporzionale di L. 1,50%.

L'imposta di bollo di quietanza, è a carico della parte liberata mentre per i pagamenti che si fanno dallo Stato l'imposta è a carico del creditore.

ATTI VARI

Art. 35

Sono soggetti fin dall'origine all'imposta di bollo di L. 500 da scontare mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi col timbro dell'Ufficio emittente:

- 1) le scritture o domande per contratti tipo, per abbonamento o somministrazione fra chiunque abbia l'esercizio di stabilimenti per la produzione o la distribuzione di gas, energia elettrica, ed i privati utenti. L'imposta è dovuta per ciascun utente e per ciascun foglio;
- 2) i permessi e le licenze rilasciate dalle autorità o Uffici di Polizia;
- 3) i certificati, le copie, gli estratti relativi agli atti dello Stato Civile ed Anagrafe;
- 4) le ricevute bancarie.

Art. 36

Sono soggetti all'imposta di bollo in ragione della dimensione della carta, mediante l'applicazione di marche da annullarsi a norma dell'Art. 12, i tipi, disegni, planimetrie, modelli, piani, dimostrazioni grafiche ed altri lavori degli ingegneri, architetti, geometri, periti e tecnici disegnatori in genere nonchè gli estratti di mappe catastali, come segue:

fino a dm. 20 - imposta di L. 1.000 oltre dm. 20 - Imposta di L. 3.000

Art. 37

Sono soggetti all'imposta di bollo di L. 10 per ogni foglio, i registri ed i libri contabili o commerciali che le Società sono tenute obbligatoriamente a presentare all'Ufficio del Registro per la vidimazione.

Art. 38

I titoli azionari ed obbligazionari emessi dalla società e da qualsiasi altro ente, consorzio o persona giuridica, sono soggetti alla seguente imposta di bollo:

TITOLI NOMINATIVI

Quando il capitale nominale del titolo non supera:

L. 1.000

imposta di L. 50

da L. 1.001 fino a L. 5.000	imposta di L. 100
da L. 5.001 fino a L. 10.000	imposta di L. 200
da L. 10.001 fino a L. 100.000	imposta di L. 300
da L. 100.001 fino a L.1.000.000	imposta di L. 1.000
da L. 1.000.001 fino a L.5.000.000	imposta di L. 5.000
da L. 5.000.001 fino a L.10.000.000	imposta di L. 8.000
da L. 10.000.001 fino a L.50.000.000	imposta di L. 10.000
da L. 50.000.001 fino a L.100.000.000	imposta di L. 15.000
oltre 100.000.000	imposta di L. 20.000

TITOLI AL PORTATORE

Quando il capitale nominale del titolo non supera:

L. 1.00	imposta di L. 100
da L. 1.001 fino a L. 10.000	imposta di L. 200
da L. 10.001 fino a L. 100.000	imposta di L. 400
da L. 100.001 fino a L. 1.000.000	imposta di L. 1.500
da L. 1.000.001 fino a L. 5.000.000	imposta di L. 5.000
da L. 5.000.001 fino a L. 10.000.000	imposta di L. 10.000
da L.100.000.001 fino a L. 50.000 000	imposta di L. 15.000
da L.50.000.001 fino a L. 100.000.000	imposta di L. 20.000
oltre 100.000.000	imposta di L. 30.000

La imposta è dovuto per ogni titolo.

La stessa imposta è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

In caso di conversione di titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna imposta di bollo, nè per nuovi titoli che sostituiscono quelli al portatore, regolarmente bollati, nè per il rilascio di ricevute dei titoli presentati per la conversione, nè per i certificati provvisori dei titoli al portatore regolarmente bollati.

L'imposta si corrisponde mediante l'uso della carta bollata e delle marche da bollo le quali debbono essere annullate esclusivamente dall'Ufficio del Registro.

E' tuttavia consentito di corrispondere l'imposta anche su moduli predisposti mediante l'applicazione di marche da bollo purchè tali moduli non siano sottoscritti.

ATTI ESENTI DA BOLLO

Art. 39

Sono esenti dall'imposta di bollo:

1) Gli atti emanati dall'Autorità dello Stato o del Governo, i registri, atti, scritti, documenti in genere redatti o rilasciati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Pubblica Amministrazione o relativi all'applicazione della legge sulla sicurezza sociale, delle leggi tributarie o da qualsiasi norma di legge che preveda espressamente l'esenzione.

2) Le istanze indirizzate al Consiglio Grande e Generale.

3) Le petizioni od istanze indirizzate alla Reggenza, quando non riguardino affari contenziosi rimessi alla via ordinaria.

4) Gli atti, documenti, provvedimenti, sentenze nei procedimenti in materia penale; ad eccezione degli atti di costituzione di parte civile e di recesso da querela.

5) Le quietanze e le bollette di pagamento delle imposte tasse e diritti erariali riscossi dall'Ufficio del Registro ed Ipotecche e dagli Uffici finanziari dello Stato.

6) Le copie ed estratti di atti richiesti nell'interesse dello Stato e dei pubblici uffici.

7) I conti ed i documenti giustificativi degli agenti contabili dello Stato.

8) Gli atti, i documenti e le decisioni nei giudizi e procedimenti di competenza del Giudice conciliatore.

9) Gli atti, i documenti e le decisioni relativi alle controversie presso: a) la Commissione Permanente Conciliativa in materia di lavoro; b) la Commissione Arbitrale Agraria; c) la Commissione di Appello per gli affitti; d) il Consiglio dei XII

in sede di ricorsi di legittimità ed i relativi organi di appello.

10) Gli atti, i documenti e le decisioni relativi ai giudizi nei quali sono parte, sia come attrice, sia come convenute, la Ecc.ma Camera, l'Istituto per la Sicurezza Sociale o l'Esattoria di Stato.

11) Gli atti e documenti relativi alla procedura sommarissima nelle cause di mano regia.

12) Gli atti e documenti nelle costituzioni e regolamentazioni di società cooperative di cui all'[Art. 16 della Legge 7 luglio 1977 n.39](#).

13) Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità.

14) Gli atti e documenti relativi alla rinnovazione d'ufficio delle Ipotecche dotali.

15) Gli atti giudiziari relativi allo Stato Civile, qualora siano promossi d'ufficio.

16) Gli atti relativi alla tutela, curatela, e riconoscimento dei figli naturali.

17) Gli atti, le liste, le schede, i ricorsi, le decisioni ed in genere qualsiasi documenti inerente o concernente l'esercizio elettorale o di emanazione della Commissione Elettorale.

18) Le domande, gli atti e documenti richiesti per l'ammissione degli Ospedali, Ospizi od Istituti di beneficenza.

19) Le domande, gli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola materna e quella d'obbligo;

pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse e di assegno di studio.

Domande, atti, certificati e documenti per partecipare a pubblici concorsi.

Domande per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

20) Le domande, i certificati, i documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita a carico dello Stato e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

21) Le domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento, di avviamento al lavoro o per richieste in genere di lavoro o di impiego.

22) Le domande e relativa documentazione per l'arruolamento nelle milizie o corpi militari della Repubblica.

23) I fogli dei repertori degli atti soggetti a registrazione che per legge sono obbligati il Notaio ad Acta, l'Archivista di Stato ed il Cancelliere del Tribunale.

24) Gli atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso.

25) I certificati concernenti gli accertamenti che le leggi demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

26) Gli atti e documenti della Croce Rosa delle Associazioni riconosciute di invalidi civili e di guerra.

27) Gli avvisi e inviti sacri.

28) Le ricette dei medici e veterinari.

SANZIONI

Art. 40

Le contravvenzioni al bollo quando l'imposta non sia stata pagata o sia stata pagata parzialmente, sono punite con la pena pecuniaria pari a dieci volte l'imposta o la parte di essa non pagata, col minimo di L. 5.000; in tutti gli altri casi, come per la scritturazione fuori le righe od oltre i margini, con la pena pecuniaria di L. 1.000 salvo che la contravvenzione non si trovi già contemplata per l'applicazione di una pena pecuniaria maggiore.

Incorrono nella pena pecuniaria di L. 5.000 i pubblici funzionari od i notai i quali abbiano emesso provvedimenti o proceduto ad atti del proprio ufficio in appoggio di documenti che fossero in contravvenzione alla presente legge.

Unitamente alla multa è dovuta l'imposta di bollo non pagata o pagata in meno.

Art. 41

Si incorre in tante pene pecuniarie quanto sono gli atti, i documenti, i titoli e le scritture in contravvenzione, sebbene una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

Per una stessa contravvenzione, anche se ripetutamente commessa in uno stesso atto o documento, si deve pagare solo una pena pecuniaria.

Art. 42

Non vi è contravvenzione alla legge sul bollo qualora risulti provato, per espresso riferimento, che la mancanza o la insufficienza del bollo tragga origine nei casi di urgenza, dalla impossibilità di procurarsi subito la carta bollata o le marche da bollo, purchè tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questi sia presentato entro tre giorni dall'Ufficio del Bollo e Registro per essere sottoposto al bollo straordinario.

Art. 43

Delle imposte e delle pene pecuniarie sono responsabili:

- 1) I Notai per gli atti pubblici;
- 2) Le parti contraenti per gli atti privati bilaterali;
- 3) I sottoscrittori di negozi giuridici unilaterali, di cambiali e di altri effetti di commercio o di documenti qualsiasi;
- 4) Tutti coloro che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

Art. 44

Il Conservatore delle Ipoteche e gli Agenti della Forza Pubblica, ono specialmente incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare l'esatta esecuzione della presente legge e di accertarne le contravvenzioni.

Tutti gli altri funzionari pubblici sono obbligati di denunciare al Conservatore le contravvenzioni commesse negli atti che loro vengono presentati, trasmettendo al Conservatore stesso il documento in contravvenzione.

Art. 45

Qualora il contravventore si rifiuti di versare immediatamente le pene pecuniarie e le imposte dovute, il Conservatore redige apposito processo verbale il quale è trasmesso, unitamente agli atti o scritti in contravvenzione, al Commissario della Legge, al quale, a norma dell'[art. 174 del Codice di Procedura Penale](#), sono deferite le decisioni relative alle contravvenzioni in materia di bollo.

Art. 46

I contravventori sono ammessi al pagamento delle pene pecuniarie e delle imposte di bollo anche dopo l'inizio del procedimento.

Art. 47

Si prescrivono nel termine di tre anni le pene pecuniarie dovute per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

La prescrizione tuttavia non consente l'uso di atti e scritti in contravvenzione, senza il previo pagamento delle imposte e pene pecuniarie dovute.

Art. 48

Per la prescrizione del diritto dello Stato al recupero dell'imposta sulle sentenze penali, di cui all'art. 49, si osservano i termini di cui al vigente [Codice Penale](#).

IMPOSTE SUI GIUDICATI PENALI

Art. 49

L'imposta sulle decisioni penali, di cui all'art. 2 della presente legge, è graduata secondo l'entità della condanna come appresso:

- a) per i Decreti penali portanti condanna alla semplice multa od ammenda, imposta fissa di Lire 1.000;
- b) per condanne in forza di sentenze penali sommarie, imposta fissa di L. 3.000;
- c) per condanne in forza di sentenze penali ordinarie, imposta fissa di L. 5.000;
- d) per condanne in appello penali imposta fissa di L. 10.000.

Art. 50

Nei procedimenti a querela di parte ed in quelli in cui vi è costituzione di parte civile, in caso di assoluzione dell'imputato il querelante o la parte civile pagano una imposta di sentenza di L. 5.000.

Se i condannati sono più di uno, ognuno di essi paga l'intera imposta.

Art. 51

Appena un Decreto o una sentenza penale sono passati in giudicato, il Cancelliere trasmette al Conservatore la nota delle spese di giustizia, comprensiva delle eventuali spese di giustizia anticipate dall'Erario, della multa o dell'ammenda, dell'imposta di sentenza e dei diritti dei terzi, dovuti dal condannato, muniti dell'ordine di pagamento emesso dal Commissario della Legge.

Art. 52

Il Conservatore assume in carico il credito erariale, nei modi indicati dal regolamento e ne cura il recupero mediante la procedura sommarissima di Mano Regia.

Riuscendo infruttuosi gli atti di riscossione, il Conservatore ne dà comunicazione al Commissario della Legge per i provvedimenti del caso.

Art. 53

Il Conservatore ed il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono ritenuti responsabili pecuniariamente dei crediti erariali che per loro negligenza sono colpiti dalla prescrizione.

Art. 54

La procedura coattiva per la riscossione delle imposte e pene pecuniarie portate dalla presente legge e la decisione delle controversie giudiziali e dei ricorsi relativi all'applicazione della presente legge, sono regolate dalle norme indicate negli [articoli 70-71-72 della legge di registro](#).

Art. 55

La presente legge, che abroga ogni altra precedente in materia, ad eccezione di leggi speciali, non contemplate, entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 novembre 1981/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DI BOLLO

Art. 1

La carta filigranata e le marche da bollo sono tenute in deposito e vendute per conto dello Stato dall'Ufficio o Magazzino Valori Bollati.

La vendita al pubblico è fatta dai rivenditori di generi di privativa.

Art. 2

I pubblici Uffici possono provvedersi direttamente dall'Ufficio Valori Bollati della carta bollata e delle marche da bollo occorrenti per gli atti del proprio Ufficio.

Entro i limiti di L. 20.000.000 può essere fatta al Conservatore ed al Cancelliere del Tribunale la prima somministrazione di valori bollati, senza il contemporaneo pagamento del prezzo.

Art. 3

Lo spacciatore di generi di privativa che non è provvisto delle specie di valori bollati che è autorizzato a vendere, o che ne rifiuti la vendita o pretenda un prezzo maggiore di quello stabilito, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore a Lire 10.000, ed in caso di recidiva, il Congresso di Stato può revocargli la licenza di rivendita dei generi di privativa.

Art. 4

L'Ufficio o Magazzino Valori Bollati Statale è autorizzato a cambiare, anche dietro verbale domanda, ai rivenditori di generi di privativa, e ai pubblici uffici con altre specie di corrispondente valore, quella quantità di carta e di marche da bollo che, per plausibili motivi, non potesse essere venduta o che accidentalmente si fosse alterata.

Sull'importo dei valori cambiati non è però dovuto alcun aggio.

Art. 5

L'annullamento delle marche da bollo da parte dell'Ufficio del Registro è fatto in modo che l'impressione del timbro a calendario resti in parte sulle marche ed in parte sul foglio a cui la marca trovasi applicata.

Per l'impressione è fatto uso dell'inchiostro ad olio da stampa indelebile.

Art. 6

Il credito erariale per pene pecuniarie e spese di giustizia penale e di diritti dei terzi risultanti dalla nota trasmessa dal Cancelliere a norma dell'Art. 51 della Legge sul Bollo, sono presi in carico dal Conservatore il quale spedisce per posta ai debitori un avviso di pagamento.

Il debitore deve pagare direttamente all'Ufficio del Registro le somme indicate nell'avviso nel termine di 10 giorni.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il Conservatore procede mediante la procedura sommarissima regolata dalla [Legge 30 agosto 1873](#).

Art. 7

Il Conservatore, entro 120 giorni dall'effettuata riscossione, deve pagare agli aventi diritto le somme loro dovute, come sono indicate nelle note comunicategli dalla Cancelleria, facendosene rilasciare quietanza.

Art. 8

In caso di esecuzione forzata il Cancelliere del Tribunale versa immediatamente la somma ricavata, all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche.

Art. 9

Le note delle spese di giustizia civile e penale devono dal Conservatore essere conservata in ordine cronologico con richiamo alla classificazione, volume e numero d'ordine, al numero della bolletta, data di riscossione e distinta delle competenze.

Art. 10

Il presente regolamento abroga ogni precedente in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 1982.